



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 23

IL RETTORE

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010, modificato e integrato da ultimo con D.R. n. 1496 del 18.10.2024, in atto vigente;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 07.11.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alle modifiche degli artt. 1, 2, 5, e 13, nonché della rubrica del Titolo I del suddetto regolamento;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.11.2024, con la quale sono state approvate le modifiche degli artt. 1, 2, 5, e 13, nonché della rubrica del Titolo I del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010;

DECRETA

per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010, è modificato agli artt. 1, 2, 5 e 13, nonché nella rubrica del Titolo I, come di seguito riportato:

Artt. 1, 2, 5 e 13 e Titolo I del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010, in atto vigente	<u>Proposta di modifica</u> degli artt. 1, 2, 5 e 13 e Titolo I del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010
---	--



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>Art. 1 - Ambito di operatività</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.</p> <p>2. Le procedure concorsuali previste dalle vigenti disposizioni per la chiamata di professori di I e II fascia sono le seguenti:</p> <p>a) art. 18 comma 1 della L. 240/2010</p> <p>b) art. 18 comma 1 con i limiti del comma 4 della L. 240/2010</p> <p>c) art. 24 comma 6 della L. 240/2010</p>	<p>Art. 1 - Ambito di operatività</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.</p> <p>2. Le procedure concorsuali previste dalle vigenti disposizioni per la chiamata di professori di I e II fascia sono le seguenti:</p> <p>a) art. 18 comma 1 della L. 240/2010</p> <p>b) art. 18 comma 1 con i limiti del comma 4 o comma 4-ter della L. 240/2010</p> <p>c) art. 24 comma 6 della L. 240/2010</p>
<p>Art. 2 - Programmazione delle chiamate dei professori di I e II fascia</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, delibera annualmente la programmazione delle chiamate dei professori di I e II fascia, ripartendo il contingente dei punti organico disponibili fra i diversi dipartimenti dell'Ateneo con l'indicazione della tipologia della procedura concorsuale da utilizzare ai sensi del precedente articolo 1.</p> <p>2. Nella delibera con cui approva la copertura del/i posto/i di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione definisce il relativo trattamento economico, ai sensi dell'art.8 della Legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della suddetta legge.</p>	<p>Art. 2 - Programmazione delle chiamate dei professori di I e II fascia</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, delibera annualmente la programmazione delle chiamate dei professori di I e II fascia, ripartendo il contingente dei punti organico disponibili fra i diversi dipartimenti dell'Ateneo con l'indicazione della tipologia della procedura concorsuale da utilizzare ai sensi del precedente articolo 1. Nell'ambito della programmazione, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.</p> <p>2. Nella delibera con cui approva la copertura del/i posto/i di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione definisce il relativo trattamento economico, ai sensi dell'art.8 della Legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della suddetta legge.</p>
<p>Titolo I: Chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera b) o comma 4 della Legge n. 240/2010</p>	<p>Titolo I: Chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera b) o comma 4 o <i>comma 4-ter</i> della Legge n. 240/2010</p>
<p>Art. 5 Requisiti per la partecipazione alla selezione</p> <p>1. Alla selezione possono partecipare:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto</p>	<p>Art. 5 Requisiti per la partecipazione alla selezione</p> <p>1. Alla selezione possono partecipare:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>dall'art.29, comma 8, della Legge n. 240/2010, studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare o per il settore concorsuale corrispondente al GSD e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;</p> <p>b) professori di I e II fascia già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 limitatamente ai bandi della fascia corrispondente a quella di appartenenza;</p> <p>c) studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero sentito il CUN, aggiornate ogni tre anni.</p> <p>2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiamo un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p> <p>3. Alle procedure di chiamata da effettuarsi con procedura ai sensi dell'art. 18 comma 1 con il vincolo del comma 4 possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non abbiamo prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo.</p> <p>4. La verifica dei requisiti per la partecipazione</p>	<p>dall'art.29, comma 8, della Legge n. 240/2010, studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare o per il settore concorsuale corrispondente al GSD e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;</p> <p>b) professori di I e II fascia già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 limitatamente ai bandi della fascia corrispondente a quella di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 4-ter;</p> <p>c) studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero sentito il CUN, aggiornate ogni tre anni.</p> <p>2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiamo un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p> <p>3. Alle procedure di chiamata da effettuarsi con procedura ai sensi dell'art. 18 comma 1 con il vincolo del comma 4 possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non abbiamo prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo.</p> <p>4. Alle procedure di chiamata da effettuarsi con procedura ai sensi dell'art. 18 comma 4-ter della L. 240/20210 non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.</p> <p>4-5. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla selezione è effettuata dall'Ateneo sulla base</p>
--	---



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

alla selezione è effettuata dall'Ateneo sulla base di quanto previsto dal presente articolo sotto la responsabilità del responsabile del procedimento.	di quanto previsto dal presente articolo sotto la responsabilità del responsabile del procedimento.
<p>Art. 13 - Modalità di attribuzione dei punteggi. Il presente articolo stabilisce i criteri nell'ambito dei quali l'Università Magna Graecia di Catanzaro individua gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e sue successive modificazioni. La Commissione valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:</p> <p>A. pubblicazioni scientifiche e titoli a1- procedure per posti di professore di prima o seconda fascia bandite ai sensi dell'art. 18 comma 1 o 18 comma 4, procedure di prima fascia bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 nei <u>settori non bibliometrici</u>: fino a un massimo di 70 punti, di cui 55 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 15 punti ai titoli; a2-procedure per posti di professore di prima o seconda fascia, bandite ai sensi dell'art. 18 comma 1 o comma 4 o procedure di prima fascia bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 nei <u>settori bibliometrici</u>: fino a un massimo di 70 punti così ripartiti: 50 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche, presentate ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 lettera l) di cui 35 riservati alla valutazione dell'apporto individuale del candidato ai sensi dell'art. 7 e fino a un massimo di 15, riservati alla valutazione degli standard qualitativi delle pubblicazioni stesse di seguito dettagliati; 20 punti da attribuire ai titoli; a3- procedure per posti di professore di seconda fascia bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 in <u>settori bibliometrici e non bibliometrici</u>: fino a un massimo di 70 punti, di cui 50 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 20 punti ai titoli; (...)</p>	<p>Art. 13 - Modalità di attribuzione dei punteggi. Il presente articolo stabilisce i criteri nell'ambito dei quali l'Università Magna Graecia di Catanzaro individua gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e sue successive modificazioni. La Commissione valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:</p> <p>A. pubblicazioni scientifiche e titoli a1- procedure per posti di professore di prima o seconda fascia bandite ai sensi dell'art. 18 comma 1 o 18 comma 4 o comma 4-ter, procedure di prima fascia bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 nei <u>settori non bibliometrici</u>: fino a un massimo di 70 punti, di cui 55 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 15 punti ai titoli; a2-procedure per posti di professore di prima o seconda fascia, bandite ai sensi dell'art. 18 comma 1 o comma 4 o comma 4-ter o procedure di prima fascia bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 nei <u>settori bibliometrici</u>: fino a un massimo di 70 punti così ripartiti: 50 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche, presentate ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 lettera l) di cui 35 riservati alla valutazione dell'apporto individuale del candidato ai sensi dell'art. 7 e fino a un massimo di 15, riservati alla valutazione degli standard qualitativi delle pubblicazioni stesse di seguito dettagliati; 20 punti da attribuire ai titoli; a3- procedure per posti di professore di seconda fascia bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 in <u>settori bibliometrici e non bibliometrici</u>: fino a un massimo di 70 punti, di cui 50 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 20 punti ai titoli; (...)</p>

Art. 2

Il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010, modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

03 GEN. 2025
03 GEN. 2025

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda

